



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 58 del 23.12.2019

COPIA

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	A
CINELLI MARCO	P	PILI VANINA	P
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	P
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	P
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	A	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	A
MURA IGINO	A	IBBA GIOVANNI	A
MURA MICHELA	A	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	A		

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 8

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: MATTEO TACCORI - ELISEO ZANDA - LAURA PETRONIO - ANTONIO ARGIOLAS - ROSALIA SECHI -.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Auto-produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Dato atto che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 "ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate per il verificarsi delle condizioni di cui all'art.20 D.lgs medesimo.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28/09/2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175", con la quale il Comune ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Sestu è risultata la situazione di seguito riportata:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	% Partec. diretta	% Partec indiretta	Attività
Organismi strumentali	Non presenti			
Enti strumentali controllati	Non presenti			
	E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92%		Funzione di organizzazione Servizio Idrico integrato – LR .4/2015

Enti strumentali partecipati	CACIP – Consorzio Industriale Provinciale Cagliari	5,00%		Gestione area industriale di Cagliari
Società Controllate	FARMACIA COMUNALE di Sestu Srl	70,00%		Gestione Farmacia
Società Partecipate	ABBANO S.p.a	0,12%		Servizio Idrico Integrato
	Tecnocasic Spa		5,00%	Servizi Ambientali
	Zona Franca Scpa		2,50%	Gestione Zona Franca Doganale di Cagliari
	FEEDER and DOMESTIC SERVICE FDS - Srl		1,245%	Movimentazione e trasporto merci marittimo fluviale
	C.I.C.T. "Cagliari International Container Terminal"		0,40%	Gestione Porto Canale

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che il D.Lgs n.175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli <organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili> (art.2, comma 2, lett. i), e pertanto non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Tra le partecipazioni indirette vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso;

TENUTO CONTO che l'EGAS, ovvero l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna del Servizio idrico integrato dell'Ambito Unico Sardegna non è una società partecipata ma un consorzio obbligatorio fra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art 9 comma 3 della legge n. 36 del 05.01.1994, già commissariato (L.R.3/2013 e 11/2013), ora disciplinato dalla L.R. 4 febbraio 2015, n.4 con la quale è stato istituito, e che pertanto rientra tra gli enti strumentali partecipati che sono esclusi dal novero della casistica indicata dal D.Lgs 175/2016;

TENUTO CONTO che il CACIP -Consorzio Industriale Provinciale Cagliari, è un consorzio e che anche le partecipazioni indirette detenute tramite in medesimo non rientrano nella casistica prevista dal D.Lgs 175/2016, in quanto detenute per il tramite dell'ente non sottoposto a controllo da parte del Comune di Sestu;

TENUTO CONTO altresì che la partecipazione nella società ABBANO Spa risulta partecipazione obbligatoria, avente finalità di pubblico interesse, in quanto unica affidataria sul territorio regionale di gestione del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO CHE in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater, cod. civ.;

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), pubblicate dal Ministero dell'Economia e Corte dei Conti, in data 20/11/2019, che forniscono anche indicazioni sullo schema tipo per la redazione del provvedimento che le Pa sono chiamate ad adottare entro 31 dicembre 2019, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018.

ESAMINATI gli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti , ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle seguenti partecipazioni detenute:

- società Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. ;
- Società ABBANOVA SPA;

espresse nell'allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra, come meglio specificato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono state confermate le motivazioni per le azioni di razionalizzazione/ contenimento dei costi della partecipazione detenuta relativa alla Società Farmacia comunale Srl e tale azione di razionalizzazione in particolare si è concretizzata nella messa in liquidazione della società stessa;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di riorganizzazione aziendale rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, riorganizzazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri alla liquidazione della seguente partecipazione detenuta:

- Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2015, aggiornato con deliberazione CC. n 35 del 28/9/2017 ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 approvata in data 29/09/2017 avente ad oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, "Approvazione del piano di ristrutturazione della Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 11/01/2018 avente ad oggetto "Società Partecipata Farmacia Comunale di Sestu srl: indirizzi per l'individuazione liquidatore da proporre all'assemblea dei soci", affidata al Responsabile del Servizio Finanziario ed a cui ha fatto seguito la nomina, da parte dell'assemblea dei soci, della Dott.ssa Teresa Gottardi;

ATTESO CHE con protocollo n° 38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale;

CONSIDERATO che nell'allegato A alla presente deliberazione, è presente una specifica sezione contenente la "Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2018" contenente la descrizione degli interventi programmati, della modalità di attuazione prevista nonché lo stato di attuazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Sentita l'esposizione della proposta fatta dall'assessore Matteo Taccori, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Dato atto che entrano i Consiglieri: Serrau Mario Alberto, Mereu Martina, Pieretti Riccardo;

Sentita la richiesta di chiarimenti in merito al contenzioso con la Società partecipata La Farmacia Comunale srl in liquidazione, a cui risponde l'assessore Taccori, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento della Consigliera Annetta Crisponi, riportato nel verbale integrale della seduta;

Con 12 voti a favore, e uno astenuto, Consigliera Crisponi Annetta,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole nelle seguenti società:

- Società Farmacia Comunale di Sestu S.r.l. ;,
- Società ABBANOA SPA;

così come risultanti dall'allegato A, alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, e redatto secondo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 e art.17 D.L. n. 90/2014)", pubblicate dal Ministero dell'Economia e Corte dei Conti, in data 20/11/2019.

2. Che la presente deliberazione sia trasmessa alle società Abbanoa Spa e società Farmacia comunale di Sestu Srl in liquidazione, partecipate dal Comune;
3. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
4. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con 12 voti a favore, e uno astenuto, Consigliera Crisponi Annetta,

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 26/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO LUCIANO MUSCAS

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/12/2019** al **14/01/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/01/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2019

**PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP)**

Dati relativi all'anno 2018

CONTESTO NORMATIVO

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), all'articolo 24, comma 1, aveva disposto a carico di ciascuna amministrazione pubblica, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, è disposto a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

La revisione periodica di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del succitato decreto nonché del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015. Con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha pertanto voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, chiedendo agli Enti interessati, dapprima con l'art. 24 del TUSP un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria individuando le partecipazioni da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP. Successivamente ha previsto una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, da effettuarsi con cadenza periodica annuale al fine di verificare periodicamente la permanenza delle ragioni del loro mantenimento, tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali hanno il dovere di giustificare e procedimentalizzare ogni decisione in materia. Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla competente sezione della Corte dei Conti ed al MEF attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, comma 1).

A tale fine, la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti il 20 novembre 2019 ha emanato un documento che, alla luce dell'attività svolta dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e dei quesiti specifici posti dagli enti pubblici che hanno effettuato lo scorso anno la revisione periodica delle partecipazioni detenute, si forniscono alle amministrazioni interessate nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali. Inoltre, sono proposte le modalità per la redazione della Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente. Tale lavoro rappresenta un aggiornamento di quello prodotto nel 2018, ribadisce gli indirizzi già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP. Ciò al fine di consentire alla Struttura di svolgere le attività di monitoraggio sull'attuazione della riforma, come previsto dall'art. 15 del Testo Unico. Si rammenta che, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle

Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto.

Pertanto, in base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICA

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

Pertanto, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, <https://portalesoro.mef.gov.it>, sono acquisiti

- sia l'esito della razionalizzazione periodica;
- sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;

Pertanto, sono oggetto di comunicazione:

1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica, come evidenziato nel par. 3.1.

Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.

Le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

ENTI ASSOGGETTATI AL TUSP ED ENTI ESCLUSI

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

Con riferimento ai consorzi, si specifica che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.

PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il

tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.


PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SESTU

1. Introduzione

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 28/09/2017, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE della Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l."

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28/09/2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175", la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Il presente provvedimento riguarda unicamente le partecipazioni societarie e non comprende le partecipazioni in enti costituiti in forma differente, si fornisce di seguito una rappresentazione grafica delle società partecipate dell'Ente e successivamente si espongono le informazioni di dettaglio che consentiranno l'analisi sul loro mantenimento o razionalizzazione.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione , a seguito di attività istruttoria, si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e/o tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ABBANOVA Spa	02934390929	0.12%	MANTENIMENTO	La partecipazione nella società ha finalità di pubblico interesse poiché ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato.
FARMACIA COMUNALE DI SESTU SRL	CF2	70%	LIQUIDAZIONE	La società è in liquidazione. La procedura di liquidazione, ad oggi in corso.

Con riferimento alle seguenti partecipazioni si avvidenza quanto segue:

- EGAS , ovvero l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna del Servizio idrico integrato dell'Ambito Unico Sardegna non è una società partecipata ma un consorzio obbligatorio fra amministrazioni comunali e provinciali, previsto dall'art 9 comma 3 della legge n. 36 del 05.01.1994, già commissariato (L.R.3/2013 e 11/2013), ora disciplinato dalla L.R. 4 febbraio 2015, n.4 con la quale è stato istituito è
- CACIP -Consorzio Industriale Provinciale Cagliari, non è una società partecipata ma è un consorzio;

per entrambe le partecipazioni si tratta di enti strumentali partecipati che sono esclusi dal novero della casistica indicata dal D.Lgs 175/2016.

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Le partecipazioni indirette sono tutte non rientranti nella casistica indicata dal D.Lgs 175/2016 in quanto detenute per il tramite di un ente, ovvero il CACIP -Consorzio Industriale Provinciale Cagliari, che come sopra già precisato in merito alla nozione di organismo “tramite”, questa non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente **scheda di dettaglio**.

1 ABBANOA Spa – 02934390929

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	ABBANOA Spa
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	NUORO
Comune	NUORO
CAP *	08100
Indirizzo *	VIA STRAULLU N.35 – LOCALITA' BISCOLLAI
Telefono *	+39 0784.213600
FAX *	+39 0784.203154
Email *	protocollo@pec.abbanoa.it

*campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	36.00.00 - raccolta, trattamento e fornitura acqua
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa_

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1361
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 63.556,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	7 (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Organismo di Revisione)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Euro 175.561,00

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.875.489	8.407.366	8.619.840	9.788.546	11.649.897

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	270.392.544	274.901.850	287.998.585
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.539.262	16.299.097	26.165.509
di cui Contributi in conto esercizio	0	31.566	129.967

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			

A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
---	--	--	--

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,12%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestore unico del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	si
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione d
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	si
Note*	

* Campo con compilazione facoltativa_

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	03043320922
Denominazione	Farmacia comunale di Sestu Srl
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Comune	SESTU
CAP *	09028
Indirizzo *	VIA SCIPIONE N.1
Telefono *	070 260782
FAX *	
Email *	farmacomsestu@tiscali.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	47.73.10
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa_

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	si
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	si
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	Legge n.362/1991
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	31.965
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	no	no	sì	sì	sì

NOME DEL CAMPO	Anno 2018				
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi				
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	46.497	16.524	-200.732

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d	n.d	1.593.478
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d	n.d	4.764
di cui Contributi in conto esercizio	n.d	n.d	0

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	70%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)	

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione farmacie
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	30%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	si
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Termine dipendente dalla definizione del contenzioso in corso tra la società ed il Comune.
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	no
Note*	<p>Con protocollo n°38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale.</p> <p>La liquidazione è in corso e terminerà solo a seguito della definizione del contenzioso in corso.</p>

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

(Art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016)

L'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Con riferimento alla Società Farmacia Comunale di Sestu Srl in liquidazione si rileva quanto segue:

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017	
FARMACIA COMUNALE DI SESTU SRL IN LIQUIDAZIONE	
<p><u>Interventi programmati:</u></p> <p>Liquidazione della Società Farmacia Comunale di Sestu Srl.</p> <p>Con protocollo n°38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale.</p>	<p><u>Stato di attuazione:</u></p> <p>Procedura ancora in corso:</p> <p>Con protocollo n°38147/2017 del 07/12/2017, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Cagliari in data 12 dicembre 2017 (data atto Amministratrice unica 23 novembre 2017) ha proceduto all'iscrizione della causa di scioglimento e liquidazione per la perdita o la riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale come da Visura camerale.</p> <p>In data 05/12/2019 è pervenuto al protocollo dell'Ente, n. 34392, l'atto di citazione della Società contro il Comune di Sestu. Sono oggetto di contestazione I canoni pregressi contabilizzati e non pagati, dovuti al Comune, nonché I relativi interessi maturati.</p> <p>E' impossibile prevedere il termine entro il quale si chiuderà la procedura di liquidazione.</p>
<p><u>Modalità di attuazione prevista:</u></p> <p>LIQUIDAZIONE</p>	
<p><u>Tempi stimati:</u></p> <p>La società è in liquidazione.</p> <p>Il termine non può, ad oggi, essere stimato in quanto legato all'esito del contenzioso instauratosi tra la società ed il Comune di Sestu, in qualità di socio di maggioranza.</p>	